

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5650 del 23/10/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA EMAK SPA - BAGNOLO IN PIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5815 del 19/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.19062/2017

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "EMAK Spa"
- Bagnolo in Piano.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le modifiche non sostanziali dell'autorizzazione unica ambientale relative alla matrice ARIA acquisite rispettivamente in data 6/05/2016 e 13/07/2016 riguardanti la diversa collocazione all'interno dello stabilimento di alcune macchine e delle relative emissioni;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EMAK Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Bagnolo in Piano – Via E. Fermi n.4** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di macchine a scoppio per taglio legna ed erba e per irrigazione**, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/7620** del **26/06/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs 152/06
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/9900 acquisito in data 28/08/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Bagnolo in Piano con atto n.prot.7248 acquisito in data 11/07/2017 al prot.n.PGRE/8197;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**EMAK Spa**" ubicato nel Comune di **Bagnolo in Piano – Via E. Fermi n.4**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.64804/244/2014 del 1/12/2014;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"EMAK Spa"** è autorizzata ad effettuare le modifiche non sostanziali richieste e a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di macchine a scoppio per taglio legna ed erba e per irrigazione** negli impianti ubicati in Comune di **Bagnolo in Piano – Via E. Fermi n.4** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GAS DI SCARICO SALA PROVA REP. SPERIMENTALE
 EMISSIONE N.2 – SALE PROVA E COLLAUDO REPARTO SPERIMENTALE
 EMISSIONE N.11 – PROVA-COLLAUDO, ASSISTENZA-RIPARAZIONE MOTORI
 EMISSIONE N.13 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.15 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.16 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.18 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.21 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.22 - POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI
 EMISSIONE N.24 – POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO TRONCATORI
 EMISSIONE N.25 – CAMERA ANECOICA REPARTO SPERIMENTALE
 EMISSIONE N.26 – OFFICINA MECCANICA REPARTO SPERIMENTALE
 EMISSIONE N.28 – ASPIRAZIONE SALA PROVE DURATA
 EMISSIONE N.30 – POSTAZIONE STOCCAGGIO CARBURATORI SU LINEA MONTAGGIO TRONCATORI
 EMISSIONE N.31 – CABINA PROVE MOTORI SU MACCHINE RIPARATE
 EMISSIONE N.32 – REPARTO PROVE FUNZIONALI MOTOSEGHE
 EMISSIONE N.33 – ACCENSIONE PROTOTIPI, MOTOZAPPE E RASAERBA
 EMISSIONE N.36 – BANCHI SMONTAGGIO MACCHINE REPARTO RICERCA E SVILUPPO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Gennaio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Gennaio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GAS DI SCARICO SALA PROVA Sperimentale	12000	12	8	---	---	(*)
E2	SALA PROVE E COLLAUDO REPARTO Sperimentale	7500	12	8	---	---	(*)
E7	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ZONA SERIGRAFIA	4000	5,5	8	Sostanze Organiche Volatili	< 20	
E8	REPARTO COLLAUDI MOTORI IN RIPARAZIONE	2000	9	8	---	---	
E11	PROVA-COLLAUDO ASSISTENZA-RIPARAZIONE MOTORI	9500	12	14	---	---	
E12	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E13	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6000	9	8	---	---	
E14	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E15	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	5200	9	8	---	---	
E16	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	7500	9	8	---	---	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E18	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6200	9	8	---	---	
E19	COLLAUDO DECESPUGLIATORI	4000	9	8	---	---	
E20	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E21	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	4000	9	8	---	---	
E22	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO MOTORI	6200	9	8	---	---	
E24	POSTAZIONI DI PROVA E COLLAUDO TRONCATORI	2400	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	(**)
E25	CAMERA ANECOICA REPARTO SPERIMENTALE	6500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g Salt.	---	---	
E26	OFFICINA MECCANICA REPARTO SPERIMENTALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E27	ASPIRAZIONE CABINE COLLAUDO MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E28	ASPIRAZIONE CABINE SALA PROVE DURATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E29	POSTAZIONE SALDATURA PER MANUTENZIONE	3000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	---	---	
E30	POSTAZIONE STOCCAGGIO CARBURATORI SU LINEA MONTAGGIO TRONCATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E31	CABINA PROVE MOTORI SU MACCHINE RIPARATE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	REPARTO PROVE FUNZIONALI MOTOSEGHE	10000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto (come NO ₂) Ossidi di Zolfo (come SO ₂) Ossido di Carbonio Piombo e suoi composti Sostanze Organiche Volatili (come C-org Tot)	< 10 < 600 < 50 < 2500 < 5 < 300	(**)
E33	ACCENSIONE PROTOTIPI MOTOZAPPE E RASAERBA	3000	Oltre il colmo del tetto	8	---	---	(**)
E36	BANCHI SMONTAGGIO MACCHINE REPARTO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
EG1	BUDERUS 1 (1860 Kw)	1500	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di Carbonio	<5 < 150 <35 < 100	(***)
EG2	BUDERUS 2 (1860 Kw)	1500	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di Carbonio	<5 < 150 <35 < 100	(***)
EG3	BUDERUS 3 (1860 Kw)	1500	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di Carbonio	<5 < 150 <35 < 100	(***)
(*) Per tale emissione, trattandosi di riduzione della portata, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. 152/06.							
(**) Per tale emissione, trattandosi solo di spostamento senza altra modifica, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. 152/06.							
(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, delle sostanze organiche volatili, delle sostanze organiche volatili (esprese come C-org Tot) e del piombo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.24 e una periodicità almeno annuale per le emissioni n.7 – 32.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con atto prot.n.PGRE/7620 del 26/06/2017.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs.152/06.

Lo scarico è costituito dalle acque di controlavaggio osmosi inversa classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità e quantità.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 1, punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
2. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
4. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
6. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
7. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
8. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
9. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla relazione di monitoraggio/impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale concernente le variazioni impiantistiche e le nuove realizzazioni della ditta, emerge:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione ai confini rappresentativi aziendali (sia nello stato attuale che futuro);

- il rispetto del criterio differenziale ai ricettori individuati R1 ed R2 sia per lo stato attuale che futuro.

Pertanto le modifiche oggetto della domanda risultano acusticamente compatibili con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;

- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;

- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.